



**ADM**  
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI



SISTEMA SANITARIO REGIONALE  
**ASL  
ROMA 4**

**Rotary**  
Club Civitavecchia



## **PROTOCOLLO D'INTESA** (di seguito il "Protocollo")

### **PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI AI FINI DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE IN VIRTÙ DELLA LEGGE GADDA 166/2016**

A seguito dell'attività di coinvolgimento e sensibilizzazione delle parti, promossa da **Rotary Club Civitavecchia** nella persona del **Presidente Dottor Matteo di Bartolomeo** in occasione del convegno sul cibo in eccedenza organizzato lo scorso settembre 2023, si dà seguito al presente accordo.

#### **TRA**

**COSTA CROCIERE** con sede legale in Genova, Piazza Piccapietra, 48, 16121 capitale sociale di Euro 344,314,467.00, Registro Imprese di Genova, codice fiscale e partita iva n°02545900108, in persona di Sara Dotta, Brand PR & Sustainability Director, email: [dotta@costa.it](mailto:dotta@costa.it)

#### **E**

**MINISTERO DELLA SALUTE** – Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali – Direzione Generale della Salute Animale, Ufficio UVAC PCF LAZIO, Sede operativa di Civitavecchia Porto, Banchina 25 Porto (c/o palazzina RTC), in persona del Dott. Feliciangeli Pier Luigi, Dirigente Veterinario, Direttore dell'Ufficio (pec: [sanvet-rm@postacert.sanita.it](mailto:sanvet-rm@postacert.sanita.it) - email: [p.feliciangeli@sanita.it](mailto:p.feliciangeli@sanita.it))

#### **E**

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI** – DIREZIONE TERRITORIALE IV – LAZIO E ABRUZZO (C.F.: 97210890584) – UFFICIO DELLE DOGANE DI CIVITAVECCHIA, con sede legale in Roma, via dei Quattro Cantoni n.50, in persona del Direttore nonché Legale Rappresentante per l'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, dott. Davide Miggiano - pec: [dogane.civitavecchia@pec.adm.gov.it](mailto:dogane.civitavecchia@pec.adm.gov.it);

#### **E**

**ASL ROMA 4**, cod. fisc./P.IVA 04743741003, con sede legale in Civitavecchia – cap. 00053 - alla Via Terme di Traiano, n. 39/A, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Cristina Matranga, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede legale aziendale;

## E

**Croce Rossa Italiana** – Comitato di Civitavecchia – Organizzazione di Volontariato, C.F. e P.IVA 12682251009, avente sede legale in viale Giacomo Matteotti 66/b, 00053, Civitavecchia (RM), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Roberto Petteruti domiciliato per la carica presso la sede legale autorizzato alla sottoscrizione del presente Protocollo.

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

### PREMESSO CHE

- a) la riduzione dello spreco alimentare rappresenta una delle più importanti sfide di questo secolo, specie se rapportata alle criticità dell’attuale contesto socio-economico della popolazione ed alla concomitante necessità di implementare la solidarietà sociale e la sostenibilità ambientale;
- b) lo spreco si correla alla consapevolezza e alle attitudini degli individui e alle abilità gestionali lungo la filiera produttiva. La lotta allo spreco alimentare è diventata una priorità all’interno dell’agenda politica europea; in particolare, la Commissione e il Consiglio chiedono di adottare strategie e misure concrete finalizzate a dimezzare lo spreco alimentare lungo tutta la catena di approvvigionamento, entro il 2025;
- c) la proposta di risoluzione del Parlamento Europeo “Strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare nell’UE” (2011/2175), incoraggia istituzioni pubbliche, settore ricettivo, scuole, ospedali e banchi alimentari a raccogliere e ridistribuire ai bisognosi derrate alimentari inutilizzate, ancora commestibili, come misura aggiuntiva e non sostitutiva rispetto agli attuali sistemi di tutela sociale;
- d) a livello legislativo, il tema dello spreco alimentare ha visto una serie di evoluzioni atte alla semplificazione burocratica delle procedure di raccolta e donazione di cibo ed eccedenze alimentari. Il 2 agosto 2016 è stata approvata la Legge Gadda 116/2016 o anche “legge anti-sprechi” che si concentra su incentivi e semplificazione burocratica in modo da rendere più agevole la donazione da parte dei diversi comparti della filiera agroalimentare. Gli obiettivi della legge anti-sprechi sono quelli di favorire il recupero e la donazione delle eccedenze a scopo solidale e sociale, destinandole ai poveri e ai bisognosi; cercare di limitare l’impatto negativo sull’ambiente e sulle risorse naturali promuovendo il riuso e il riciclo dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti da Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dello spreco alimentare;
- e) dal 2018 Costa Crociere promuove per la prima volta nell’industry crocieristica il progetto di donazione delle eccedenze alimentari dalle navi da crociera; a tal fine ha provveduto a siglare il Protocollo **0016900-14/07/2021-DGSAF-MDS-P** e seguente **0013038-**



25/05/2022-DGSAF-MDS-P con il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, Ufficio 8, di cui agli allegati 1 e 2, con le modalità ed alle condizioni ivi indicate che resta quadro procedurale e normativo di riferimento per il presente Protocollo;

### CONSIDERATO CHE

- a) **COSTA CROCIERE** ha scelto da tempo di affrontare con un approccio strategico la sistematica riduzione degli sprechi alimentari a bordo e di contribuire parallelamente a rimodellare l'industria integrando questo obiettivo nella propria strategia di sostenibilità. A tale proposito ha concretizzato una soluzione per trasformare le eccedenze, ossia i pasti preparati ready-to-eat e non consumati dagli ospiti, da rifiuto a risorsa. Capitalizzando l'opportunità offerta dalla Legge 166/2016, è stata elaborata una strategia per mettere in atto i principi di solidarietà e sussidiarietà. Questa operazione ha richiesto un dialogo strutturato con i principali stakeholder di riferimento e ha dato vita ad un programma di donazione delle eccedenze alimentari, diventato un vero e proprio blueprint in quanto unico a livello globale nel sistema marittimo.
- b) **IL MINISTERO DELLA SALUTE**, nell'ambito delle proprie competenze e con specifico riferimento alla Legge del 25 giugno 2003, n. 155 "*Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale*", cosiddetta "*Legge del Buon Samaritano*", come modificata dalla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 "*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*", ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2017, la società Costa Crociere S.p.A., alla donazione di pasti di bordo, in conformità alle vigenti normative.
- c) **L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**, oltre a tutelare gli interessi dell'Erario e a contrastare gli illeciti, si attiva costantemente per sensibilizzare l'impegno civico e sociale a difesa dei valori costituzionali dell'eguaglianza sostanziale e della solidarietà sociale e cura le relazioni con il mondo del Terzo Settore favorendo ogni possibile sinergia tra gli operatori economici di riferimento dei settori Accise, Dogane e Monopoli e gli enti no profit impegnati nella salvaguardia dei principi solidaristici posti alla base della Costituzione italiana e a fondamento dell'azione amministrativa dei pubblici poteri.
- d) **ASL ROMA 4**, per il tramite del SIAN, interviene in veste di Autorità competente territoriale al controllo ufficiale in tema di sicurezza alimentare attraverso: 1) la verifica di fattibilità del riutilizzo a fini benefici dei pasti invenduti presso la ristorazione (mense, cucine solidali); 2) l'assistenza tecnica nello stabilire rigorosi criteri di selezione e conservazione degli alimenti condivisi con donatori (imprese alimentari) e riceventi (volontariato solidale, enti di assistenza) che li hanno fatti propri; 3) la formazione in tema di sicurezza igienica e nutrizionale per gli operatori delle associazioni beneficiarie che ricevono e distribuiscono alimenti.

- e) **CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI CIVITAVECCHIA** – Organizzazione di Volontariato nell'ambito dei compiti di interesse pubblico che è autorizzato a svolgere, agisce con l'obiettivo di assicurare agli individui e alle famiglie un sistema integrato di interventi idonei a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la riduzione delle condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito. Per le ragioni di cui sopra, il Comitato CRI intende rispondere in maniera efficiente alle numerose richieste di assistenza alimentare ricevute sul territorio da parte delle persone in condizioni di indigenza e marginalità, a partire dal presente Protocollo di collaborazione finalizzato al contrasto allo spreco alimentare e al potenziamento della rete territoriale di collaborazione nel recupero e nella distribuzione dei beni alimentari e per tutte le analoghe attività di recupero delle eccedenze alimentari realizzate dal Comitato CRI.

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse (e gli allegati) al presente Protocollo d'Intesa costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa

**Art. 2 – Oggetto**

1. Le parti, a seguito degli accordi intercorsi, concordano sull'attuazione di interventi volti alla lotta allo spreco alimentare, mediante il recupero e il riutilizzo a fini sociali delle eccedenze alimentari prodotte a bordo della nave da crociera Costa Toscana.

**Art. 3 – Modalità operative**

1. **COSTA CROCIERE**, nel periodo compreso tra **venerdì 26 Aprile 2024 e venerdì 29 Novembre 2024** al Terminal di Civitavecchia dalla nave Costa Toscana, si impegna a:
  - cedere gratuitamente Prodotti alimentari che siano in stato di conformità per quanto relativo alle condizioni igienico sanitarie, alla temperatura di conservazione pregressa alla cessione, agli imballi primari e secondari, adeguatamente etichettati ed in condizioni che non possano arrecare danno ai soggetti riceventi;
  - stoccare le derrate alimentari in aree predisposte per la raccolta ed idonee alla corretta conservazione delle stesse;
  - non consegnare i Prodotti a soggetti diversi dal Beneficiario e/o dagli Incaricati qui definiti;
  - informare il Beneficiario di eventuali criticità che possano interferire nella



durabilità dei prodotti alimentari

- compilare la dichiarazione di responsabilità di cui all'allegato 3.

Per tutti gli altri elementi procedurali si fa riferimento al Protocollo del Ministero (Allegati 1 e 2) e al singolo accordo con CRI di cui all'allegato n. 4.

## 2. MINISTERO DELLA SALUTE

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, richiama integralmente le proprie note (precedentemente inoltrate alla società Costa Crociere S.p.A.) e qui richiamate come parte integrante del citato Protocollo, e nelle quali sono puntualmente descritte le procedure sanitarie e le relative attività poste a carico di ciascun Ente interessato alla devoluzione delle eccedenze dei pasti bordo (nota prot. n. 016900 del 14/07/2021 DGSAF "*Distribuzione ai fini di solidarietà sociale delle eccedenze alimentari a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali (Costa Crociere) destinate al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri*", (Allegato 1) e nota prot. n. 0013038 del 25/05/2022 "*Distribuzione ai fini di solidarietà sociale delle eccedenze dei pasti di bordo preparati sui mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali (Costa Crociere) con prodotti di origine animale e prodotti di origine non animale immessi sul mercato dell'Unione*", (Allegato 2).

## 3. AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI

- a) Si impegna a snellire e velocizzare le procedure doganali per consentire l'uscita del mezzo di trasporto, su cui vengono caricate le derrate alimentari, dal Porto di Civitavecchia, per la successiva distribuzione ai soggetti bisognosi.
- b) Definisce le procedure da seguire per lo sbarco delle derrate alimentari secondo il documento allegato n. 5.

## 4. ASL ROMA 4

per il tramite del SIAN, designato ai sensi del D. L.vo 27/2021 quale Autorità competente per i controlli ufficiali sul territorio aziendale:

- a) Si impegna a verificare i requisiti igienico sanitarie dei locali utilizzati dagli Operatori delle Associazioni beneficiarie che ricevono e distribuiscono alimenti ai sensi della Legge n. 155/2003 come da Reg. CE 852/2004 All. 2 Cap. 1 artt. 1-10.
- b) Rilascia il nulla osta sanitario ai suddetti Operatori.
- c) Verifica la corretta modalità di consegna dei pasti da parte del Donatore controllando ad ogni consegna le temperature e l'etichettatura dei diversi contenitori come da Reg. CE 852/2004 All. 2 Cap. IX artt. 1-8 e Cap. X artt. 1-4.

- d) Verifica le condizioni igienico sanitarie del mezzo di trasporto come da Reg. CE 852/2004 All. 2 Cap. IV artt. 1-7.
- e) Verifica le corrette modalità di conservazione dei pasti donati presso i locali degli Operatori riceventi come da Reg CE 852/2004 All. 2 Cap. V artt. 1-3.
- f) Verifica la formazione del personale degli Operatori riceventi in materia di corrette prassi igienico sanitarie come da Reg. Ce 852/2004 All. 2 Cap. XIII artt. 1-3.

5. **CROCE ROSSA ITALIANA**, in qualità di beneficiario si impegna a:

- a) utilizzare direttamente i Prodotti ricevuti in conformità alle proprie finalità di Ente senza scopo di lucro che si occupa di assistenza e di aiuto alle persone in stato di bisogno;
- b) garantire che le derrate ricevute vengano distribuite gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale;
- c) possedere tutte le autorizzazioni, permessi, licenze o altre concessioni necessarie per l'esecuzione del presente Protocollo di Collaborazione, laddove previste dalla legge;
- d) prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria dei Prodotti, successivamente alla loro cessione da parte della Società, nelle fasi di trasporto, deposito, conservazione e utilizzo, in conformità a quanto disposto da normativa europea e nazionale;
- e) manlevare la Società da ogni responsabilità derivante da eventuali danni cagionati a terzi che siano conseguenza di atti, fatti, omissioni attribuibili alla gestione del prodotto da parte del Beneficiario o degli Incaricati;
- f) verificare la quantità, la corrispondenza dei Prodotti e per quanto possibile le condizioni igienico-sanitarie dei Prodotti oggetto del recupero prima di distribuirli, avvertendo tempestivamente la Società di eventuali problematiche.

Per tutti gli altri elementi procedurali si fa riferimento al singolo accordo di cui all'allegato n. 4.

#### **Art. 4 - Comitato di Coordinamento**

1. Per l'attuazione delle attività di cui al precedente articolo, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto dal Coordinatore designato dal Rotary Club di Civitavecchia, quale promotore dell'iniziativa e da n. 1 componente designato da ciascun Ente firmatario, al quale è conferito il compito di valutare, promuovere,



organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse, verificandone periodicamente la realizzazione.

2. Il MINISTERO DELLA SALUTE, pur fornendo la propria disponibilità in relazione ad eventuali tematiche afferenti alle materie di propria competenza, non ritendendo di dover partecipare alle attività di coordinamento, rinvia la propria partecipazione esclusivamente in riferimento alle predette attività istituzionali, ivi inclusa, l'eventuale attività informativa, di supervisione e di vigilanza sulla corretta gestione delle specifiche procedure sanitarie, di cui ai documenti allegati al presente Protocollo.

#### **Art. 5 - Oneri**

1. Gli oneri relativi alle attività oggetto del Protocollo resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

#### **Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo**

1. Il presente Protocollo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, nel periodo di cui all'art. 3, par. 1 per l'anno 2024, e che per gli anni successivi verrà comunicato da Costa Crociere. È rinnovabile in seguito solo a Protocollo scritto tra le Parti per uguale periodo.
2. Al termine le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

#### **Art. 7 - Risoluzione**

1. Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Protocollo dandone comunicazione scritta alle altre Parti qualora una di queste si sia resa inadempiente rispetto ai propri obblighi previsti dal presente Protocollo e non vi abbia posto rimedio entro quindici (15) giorni dal ricevimento della notifica della stessa.

#### **Art. 8 – Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Protocollo, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale Protocollo ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ciascuna Parte si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza delle misure adeguate di sicurezza previste dal GDPR, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico.

Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente Protocollo e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

A ciascun interessato, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra Parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, l'integrazione degli stessi, la limitazione del trattamento e/o, ancora, informazioni sul periodo di conservazione.

A tal fine, ciascuna Parte dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di Privacy.

### **Art. 10 - Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Art. 11 - Pubblicazione**

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione del presente Protocollo sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò è anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.



## **Articolo 12 – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione**

1. La sottoscrizione del presente Protocollo di collaborazione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art.15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e dell'art.24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata-PEC.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, con oneri a carico della parte richiedente.

## **Articolo 13 – Clausola Anticorruzione**

Ciascuna Parte dichiara, garantisce e assicura che nessuno dei suoi dirigenti, amministratori, soci o dipendenti rientra anche in una sola delle seguenti categorie: (i) destinatari di una sentenza di condanna per qualsiasi reato penale; (ii) attuali dirigenti o dipendenti di qualsiasi ente governativo o impresa statale (compresi dirigenti, amministratori, dipendenti o altre persone incaricate dal Committente o da una sua consociata); (iii) persone che assumono cariche politiche per conto di qualsiasi partito politico.

Per quanto riguarda le attività previste dal presente Protocollo ovvero per quanto riguarda qualsiasi eventuale retribuzione che una Parte ha percepito o percepirà, quest'ultima dichiara, garantisce e assicura di non aver mai offerto (né mai offrirà), promesso (né mai prometterà), autorizzato (né mai autorizzerà) o effettuato (né mai effettuerà), né direttamente o indirettamente nelle vesti di intermediario, qualsiasi pagamento o altri trasferimenti di valori ad alcun Ufficiale Governativo (definito di seguito), partito politico o funzionario di un partito, candidato per cariche politiche, o pubblico ufficiale di un ente pubblico internazionale, con lo scopo di ottenere o mantenere un ritorno economico, garantire un indebito vantaggio per sé o per terzi, garantirsi o condizionare un trattamento di favore da parte di uno o più Ufficiali Governativi ("Attività illecite connesse a pagamenti"). Ai fini del presente Protocollo, il termine "Ufficiale Governativo" significa un funzionario o dipendente di qualsiasi ente, istituto o organismo governativo a livello nazionale, locale, provinciale o regionale, nonché un funzionario di polizia, ufficiale giudiziario, membro delle forze armate, o terzi che agiscano su incarico di qualunque governo, compresi i parenti stretti delle persone predette.

Ciascuna Parte dichiara, garantisce e assicura di adempiere a tutte le applicabili disposizioni di Legge, compresa la U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") e ogni altra giurisdizione con competenza territoriale ai fini del presente Protocollo.

Per tutta la durata del presente Protocollo e per un periodo di almeno due (2) anni a seguito della scadenza o cessazione dello stesso, ciascuna Parte dovrà tenere aggiornati documenti contabili tali da rappresentare in modo veritiero e corretto i fatti di gestione e le operazioni contabili effettuate in base al presente Protocollo, con indicazione sia del destinatario sia del motivo di ogni pagamento o esborso effettuato per permettere a

ciascuna Parte di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Ciascuna Parte o il suo incaricato avrà il diritto in qualsiasi momento durante il normale orario d'ufficio di visionare e copiare i documenti contabili delle altre che siano attinenti al presente Protocollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 29/4/2024 ...  .....

Costa Crociere  
Brand PR&Sustainability Director  
Sara Dotta

*Firmato digitalmente*

Agenzia delle dogane e dei monopoli  
Il Direttore della DT IV  
Dott. Davide Miggiano

*Firmato digitalmente*



DAVIDE MIGGIANO  
Agenzia delle dogane e dei  
monopoli  
29.04.2024 11:58:09  
GMT+01:00

ASL Roma 4  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Cristina Matranga

*Firmato digitalmente*

Ministero Salute  
Il Direttore dell'Ufficio UVAC PCF LAZIO  
Dottor Pier Luigi Feliciangeli

*Firmato digitalmente*

Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia – ODV  
Il Presidente

Roberto Petteruti

*Firmato digitalmente*